



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORD. N° 177 DEL 30-12-19

OGGETTO : DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, "BOTTI" E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività Natalizie con il lancio di petardi, "botti" e artifici pirotecnici di vario genere, sebbene, spesse volte, siano causa di infortuni, talvolta con danni gravi e irreversibili a persone e cose;
- che l'esperienza inoltre, dimostra un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, di materiali esplosivi e che in quanto tali, in grado di provocare danni fisici, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che l'uso e l'esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici, a causa dell'imprevedibile deflagrazione e dell'inquinamento acustico più in generale che si viene a originare;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi, inoltre, a carico degli animali, in quanto il boato degli artifici esplosivi oltre ad ingenerare spavento, comporta la perdita del senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento, con conseguente pregiudizio per la loro stessa incolumità e per la sicurezza in generale e stradale;
- che tali fatti rappresentano, quindi, un serio e generale pericolo per la sicurezza pubblica e l'incolumità, in special modo per i minori;

RITENUTO, pertanto, urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietando l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;

RILEVATO, da ultimo, che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della legge 241/1990 non si applicano alle

ordinanze rivolte alla generalità, ai sensi dell'art. 13 della precitata legge;

Vista la L. 689/81; Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S. ;

VISTO L'art. 54, c.4 del D.Leg. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone tempestivamente il Prefetto ;

ORDINA

il divieto su tutto il territorio comunale, a partire dal 30 dicembre 2019 e fino al giorno 6 gennaio 2020, di usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplosivo, accendere fuochi, far esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplosivi in genere anche se di libera vendita;

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

All'accertamento della violazione anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L. 689 del 24.11.1981.

La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di intervenire e assicurare il rispetto della presente ordinanza.

La presente Ordinanza si trasmette anche alla stazione dei Carabinieri di Naro ed alla Prefettura di Agrigento.



IL SINDACO
On.le Maria Grazia Elena Brandara